

Ezio Claudio Pia  
***Relazioni economiche intorno al capitolo cattedrale di Asti:  
una lettura a partire dai registri  
di Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie (1304-1316)***

[A stampa in "Il Platano", XXXIV (2009), pp. 99-105 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it)].

## Relazioni economiche intorno al capitolo cattedrale di Asti: una lettura a partire dai registri di *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie* (1304-1316)

EZIO CLAUDIO PIA

### 1. Spazi e personale

L'indagine si è concentrata sui cartolari del notaio Saracco risalenti agli anni 1309-1316 che, secondo G.G. Fissore, segnano una progressiva organizzazione degli uffici della cancelleria vescovile: su 217 carte, un centinaio sono relative a rapporti di debito-credito. Questi documenti sono stati integrati da altre serie documentarie, riguardanti soprattutto il tema della restituzione delle usure prodotte dallo stesso notaio della curia, relative agli anni di inizio Trecento<sup>1</sup>.

In linea generale emerge una localizzazione di transazioni finanziarie di ogni livello nell'area della Cattedrale: presso il chiostro, nella canonica, nelle abitazioni di singoli canonici o all'interno dello stesso edificio sacro, una collocazione trasversale rispetto alle diverse categorie di utenti, laici o religiosi, anche se naturalmente prevalente nel caso di ecclesiastici. Si tratta di una piazza interessata da volumi abbastanza significativi, ove operano figure dalla comprovata competenza finanziaria, laici ed ecclesiastici. I canonici e il personale tecnico laico o religioso al quale sono collegati – notai, prestatori, esperti di diritto – rappresentano i referenti di un articolato sistema sociale formato da affittuari, clienti, clero minore del contado, che trovano nell'area del Duomo un proprio centro di gravitazione.

\* Il presente contributo costituisce una rielaborazione della relazione presentata all'Atelier doctoral en histoire médiévale, organizzato da École doctorale de Lyon, École française de Rome, École Normale Supérieure - Lettres sciences Humaines, *La circulation des biens au Moyen-Âge: entre histoire de l'économie et histoire des idées* (Lione, 27-30 ottobre 2008).

<sup>1</sup> Le fonti sono costituite dalla ricca documentazione conservata presso il locale Archivio Capitolare e pubblicata dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria e da Il Platano a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso (*Carte astigiane del sec. XIV*, a cura di P. DACQUINO, Asti 1983; *Documenti capitolari del secolo XIII* [1265-1266; 1285-1288; 1291; 1296-1298], a cura di A.M. COTTO MELUCCIO, P. DACQUINO, Asti 1987; *Carte astigiane del sec. XIV* [1303, 1307-1310; 1310-1311], a cura di A.M. COTTO MELUCCIO, P. DACQUINO, L. FRANCO, Asti 1992; *Le carte dell'Archivio Capitolare di Asti* [sec. XII-XIII], a cura di A.M. COTTO MELUCCIO, G.G. FISSORE, P. GOSETTI, E. ROSSANINO, Torino 1986; *Cartolari notarili dell'Archivio Capitolare di Asti*, a cura di A.M. COTTO MELUCCIO, G.G. FISSORE, L. FRANCO, Torino 2002). Si tratta di un ampio corpus rogato dal chierico notaio Saracco la cui attività al servizio della cancelleria vescovile e il cui ruolo nella definizione "della prassi del funzionario della curia" è stata recentemente indagata da G.G. Fissore e da A. Olivieri (G.G. FISSORE, *Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie: i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti tra XIII e XIV secolo*, in *Studi in memoria di*

La specializzazione della Chiesa nel gestire le reazioni economiche emerge dalla ricorrente presenza dei vicari in transazioni che non coinvolgono solo esponenti del clero. Negli atti relativi a religiosi, i vicari compaiono anche come semplici testimoni; in alcuni casi non sono esplicitamente individuati come tali ma la loro presenza è segnalata come elemento che legittima un prestito, anche se solo in poche carte si traduce in dichiarata autorizzazione all'operazione stessa.

Nella serialità della documentazione, alcuni cappellani e almeno un canonico compaiono frequentemente nei ruoli di prestatori, testimoni o procuratori in riferimento a transazioni finanziarie; significative ricorrenze coinvolgono alcuni notai, riconducibili a nuclei famigliari che vantano un prestigioso inserimento nel capitolo: per esempio i *Rapacii* di San Martino, notai e nipoti di un canonico, oppure Carrando Pelletta, notaio e converso della Chiesa d'Asti e fratello del canonico cantore della cattedrale Lancia. Per quanto riguarda i cappellani, si segnalano le numerose attestazioni del prete Giachino di Monteu da Po, che opera come prestatore nei confronti di canonici o altri religiosi e in misura minore di laici, e dei colleghi Torino e Galvano depositari di una sorta di competenza testimoniale relativa a operazioni finanziarie, che nel caso di Torino non esclude due attestazioni quale prestatore. Non va trascurata, inoltre, l'attività di alcuni laici che operano come professionisti del credito al servizio del clero, appartenenti alle famiglie Solaro e Alfieri: si deve notare come questi, anche nelle relazioni stabilite con i laici, facciano riferimento all'ambiente del capitolo per rilasciare quietanze o per definire rapporti pendenti. È possibile individuare, infine, sia pure con scarse attestazioni, un'embrionale struttura di mediazione creditizia, non disgiunta da una più ampia attività dello stesso personale in qualità di procuratore *ad omnes causas*: sono coinvolti i già ricordati notaio converso Carrando Pelletta e il cappellano Giachino, i quali effettuano prestiti o restituzioni per conto di altri ecclesiastici.

## 2. Volumi e interessi

Le relazioni di debito-credito accompagnano a una sostanziale standardizzazione dei modelli documentari – in prevalenza ricevute, quietanze, condanne a restituire – un'accentuata variabilità legata al combinarsi di elementi diversi. Tra questi si possono ricordare la tipologia di operazione – in genere mutui e in pochi casi commende o depositi –, le commistioni tra prestiti in denaro e prestiti in natura, i termini di restituzione, le rare attestazioni di interessi, la presenza di clausole complementari, per esempio pegni costituiti da beni mobili o immobili o sui frutti di terreni, e infine le

*Giorgio Costamagna [1916-2000]*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 [«Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLIII/1], pp. 365-414; cfr. anche A. OLIVIERI, *I registri vescovili nel Piemonte medievale [secoli XIII-XIV]*. Tipologia e confronto, in *I registri vescovili dell'Italia settentrionale [secoli XII-XV]*. Atti del Convegno di Studi [Monselice, 24-25 novembre 2000], Roma 2003).

frequenti rinegoziazioni. La dicitura *cum carta et sine carta*, riferita alle obbligazioni a carico di un debitore in un documento del 1310<sup>2</sup>, sembra suggerire il ricorso a transazioni non certificate da notai, verosimilmente legate alla consuetudine.

Come si è già ricordato, per collocare queste operazioni in un quadro sociale più definito, significative risultano le attestazioni di prestatori professionisti, talora notai, che costruiscono intorno alla canonica del Duomo un loro mercato o di personale ecclesiastico con competenze creditizie, dai vicari che intervengono per sancire contratti e per risolvere controversie economiche in via giudiziaria o arbitrare ai cappellani o ai canonici che rivelano un'attività non occasionale di mediazione del denaro. Queste presenze costituiscono un elemento che permette di delineare una gerarchia di prestazioni e di valutare la rete di rapporti creditizi testimoniati dall'attività del notaio Saracco.

Le operazioni hanno contenuto monetario valutato in lire e soldi e più raramente in fiorini, oppure sono relative a quantitativi di grano o frumento, computati in mine e moggi. Decisamente variabili sono i valori attestati, da 42 soldi a 70, 80 lire, da 10 a 14 fiorini, da quattro mine a 7/8 moggi di frumento.

I volumi complessivi mutano nel corso degli anni, con oscillazioni significative dei valori minimi e massimi. Si passa dai 18 documenti per l'anno 1310, che attestano posizioni debitorie per oltre 320 lire e 14 fiorini e quietanze per oltre 100 lire e 10 fiorini alle 3 carte del 1313, corrispondenti a 26 lire di prestiti effettuati e 3 lire di quietanza.

In talune fasi il mercato localizzato tra chiostro e canonica presenta una dimensione di medio rilievo. In generale i crediti aperti dal clero sono inferiori a quelli offerti dai prestatori laici: gli ecclesiastici sono i principali beneficiari dei finanziamenti, mentre i laici debitori sia verso altri laici sia verso religiosi garantiscono un giro d'affari più modesto. Il confronto con le operazioni finanziarie dichiarate nei testamenti di alcuni prestatori rivela che i valori trattati non si discostano dall'importo medio delle transazioni localizzate presso la Cattedrale; inoltre, per alcune annate, anche se i singoli contratti sono di entità ridotta, l'insieme dell'intermediato rappresenta un valore non trascurabile.

Al di là della quantità di denaro negoziata, la rilevanza sociale del mercato "finanziario" del Duomo è legata al prestigio dei contraenti, delle reti famigliari alle quali appartengono e delle iniziative che motivano la ricerca di credito, per esempio i restauri all'abside della Cattedrale o alla Chiesa di San Paolo.

Per valutare l'entità delle operazioni finanziarie svoltesi, in senso lato, intorno al capitolo, il riferimento è costituito dagli atti rogati da Saracco; tuttavia, anche se è provato un suo ultraquarantennale radicamento in ambito ecclesiastico, non è possibile

<sup>2</sup> *Cartolari notari dell'Archivio Capitolare di Asti* cit., p. 154, doc. 37.

affermare che la documentazione da lui prodotta testimonia interamente il volume di affari trattato, poiché nelle carte da lui rogate compaiono frequenti cenni a riconoscimenti di situazioni debitorie o quietanze stipulate presso altri notai (almeno 14 carte tra il 1304 e il 1316).

Largamente legata a indizi è la ricostruzione degli interessi applicati su questi contratti riconducibili, come si è ricordato, a due tipologie, mutui e commende o depositi, mentre più chiari sono i termini temporali dei contratti stessi.

Compaiono atti relativi a mancati adempimenti delle obbligazioni assunte o a rateizzazioni dei mutui sul medio periodo, da 2 a 5 anni, anche se in generale i termini usuali sono collegati a ricorrenze religiose o stagionali – Santa Maria di metà Agosto, San Tommaso, San Michele, San Martino, Pasqua, la Quaresima – e servono a individuare scadenze comprese tra il mese e l'anno con una prevalenza di contratti che oscillano tra i 5 e i 10 mesi (oltre il 50 % delle carte)<sup>3</sup>.

In pochi casi è possibile risalire a un interesse: in un documento del 1310 il canonico Nicolino da Chivasso, che frequentemente ricorre a prestiti o a cessioni di redditi fondiari in cambio di denaro, riconosce di aver ricevuto 25 lire nel dicembre del 1309 e ne restituisce 30, mettendo in evidenza un tasso del 20% in circa 5 mesi; in un atto del 17 agosto 1313, il debitore è condannato a pagare 12 lire entro un anno per un prestito il cui *instrumentum debiti* è di 10 lire, con un interesse del 20% per 12 mesi; l'esplicitazione di una penalità a carico del debitore compare in un atto del 12 aprile 1312, in cui un credito di 12 fiorini viene ceduto con scadenza al mese successivo *sub pena quarti*, pari cioè al 25% mensile. Quest'ultimo atto presenta però due complicazioni:

- l'acquirente del credito appartiene alla cordata di debitori che avevano stipulato il contratto che ora egli compra;
- lo stesso giorno riceve da chi gli cede il credito 6 fiorini di mutuo da restituirsene in un mese.

Con questa operazione l'obiettivo del creditore sembra essere quello di ridurre, a breve termine, della metà il valore della propria esposizione, verosimilmente scegliendo una controparte solvibile<sup>4</sup>.

In generale emergono casi in cui al mutuo si uniscono altri contratti, quali la soccida, o la cessione di redditi. E' ancora Nicolino da Chivasso che nel maggio 1310 - dopo aver venduto, senza indicazione del valore, al prestatore Amayno Solaro i red-

<sup>3</sup> R. BORDONE, *Il tempo e il denaro*, in *Tempus mundi umbra aevi. Tempo e cultura tra Medioevo e Età Moderna*, (Atti dell'incontro nazionale di studio, Brescia, 29-30 marzo 2007), a cura di G. ARCHETTI, A. BARONIO, Brescia 2008, pp. 339-346.

<sup>4</sup> Per queste attestazioni, cfr. *Cartolari notarili dell'Archivio Capitolare di Asti* cit., pp. 124 sg., docc. 11, 178, 120, 121.

diti di una sua *mansura* fino a San Martino dello stesso anno (poco meno di sei mesi) - stipula un compromesso relativo a precedenti debiti per 80 lire, da pagarsi entro un mese e un ulteriore mutuo di 6 lire da saldare entro sei mesi. L'instaurarsi di una nuova situazione debitoria contestuale al compromesso per le 80 lire ma da questo autonoma e con scadenza dilazionata non trova una facile spiegazione e potrebbe coprire un costo dell'operazione precedente. Per quanto riguarda le 80 lire, la soluzione è vincolata alla *restitutionem cambi monete predictae ad valorem denariorum Astensium quas valebunt tempore mutui facti per dominum Amaynum et ipsi domino Nicolino*, espressione nella quale il contratto è legato a differenti valori di cambio che potrebbero rimandare a un vero e proprio prezzo del denaro<sup>5</sup>.

La versatilità delle operazioni finanziarie trova ulteriore esemplificazione nei contratti che uniscono passaggi di denaro e di merci, anche in considerazione del differente valore dei generi agricoli a seconda della stagione. Un documento del 1311 permette di seguire il percorso di un credito misto di 3 lire e 6 mine di frumento, che, dopo una condanna seguita per la decorrenza dei termini di restituzione, nel volgere di 1 anno e 3 mesi viene sanato - con l'approvazione del vicario vescovile - mediante la corresponsione di 4 lire e 11 soldi e di 4 mine e mezzo di frumento. Si determina cioè un incremento superiore al 50% della somma in denaro (interesse superiore al 3,30% mensile, quasi il 40% annuo) e una flessione del 25% del quantitativo di frumento<sup>6</sup>.

La possibilità di rivalersi su terreni o su beni dati in pegno, spesso con specifica procura al creditore per la gestione, oppure la cessione a termine di redditi su prebende individuano elementi di variabilità nella rendita prodotta dal prestito.

Una particolare declinazione di questa tipologia di rapporti è attestata dall'arbitrato concordato tra due ecclesiastici e il vicario per un debito di 25 lire, richiesto *causa solvendi talias domini pape* e compensato con l'obbligazione quinquennale dei frutti di un appezzamento. Secondo i termini dell'accordo, però, i redditi sarebbero stati percepiti solo per un anno e il vicario fissa l'obbligo di pagare 15 lire in due anni. Manca evidentemente una relazione tra il valore dell'operazione e la sua rateazione: se si immagina una suddivisione del dovuto, 25 lire, in 5 rate annue, la cifra restante dovrebbe essere di 20 lire e non di 15. Una possibile spiegazione può derivare dalla pena fissata dal vicario per l'eventuale inosservanza dell'arbitrato che, secondo la prassi usuale, è pari al vantaggio che le parti ricaverebbero dal rispetto del patto. Nel caso di specie la penalità, pari a 100 soldi, cioè 5 lire, conferma che la mediazione tra i contraenti si era concentrata su questa cifra, forse un interesse, modesto peraltro,

<sup>5</sup> Op. cit., pp. 127 sg., docc. 14, 15, 16, 17.

<sup>6</sup> Op. cit., p. 197, doc. 75.

già compreso nella carta di prestito, al quale il creditore rinuncia piuttosto di perdere il denaro prestato e dal quale il debitore viene liberato per facilitargli la corresponsione del dovuto<sup>7</sup>.

### 3. I vicari tra gestione dei *male ablata* e controllo sociale

Nell'arco della decina di anni presi in esame si è riscontrata la presenza di un gruppo significativo di carte relative ai *male ablata*. Due sono le tipologie documentarie attestate: le confessioni dei prestatori di aver percepito usure certe o incerte unite alla volontà di restituirle *in pios usus* e il condono da parte dei vicari di quote significative di questi importi, a favore degli eredi dei prestatori<sup>8</sup>.

Nel primo tipo di documento, rogato dal notaio spesso alla presenza dei vicari e di personalità di rilievo del clero, il prestatore, in genere *infirmirate gravatus*, quantifica le usure incerte, si impegna a rispettare le disposizioni dei vicari stessi e garantisce con i propri beni il risarcimento. Tranne esigui casi relativi a cifre modeste, 10 / 15 lire, gli importi sono piuttosto elevati e ascendono a valori compresi tra le 200 e le 1500 lire, segno di un'attività di credito sistematica. Il prestatore in taluni casi si dichiara usuraio manifesto, mentre in altre carte compare la più generica confessione di aver percepito *male ablata*; le operazioni risultano svolte non solo sulla piazza di Asti, ma in almeno due casi *in ultramontanis partibus*, e proprio a questa localizzazione si collegano i guadagni più elevati.

Accanto agli atti appena ricordati, sono presenti tre documenti che riportano un'analitica descrizione delle operazioni finanziarie legate a usure certe, in un caso con l'indicazione degli interessi settimanali richiesti, 3 denari per lira. I volumi di affari non si discostano da quelli riscontrati sulla "piazza" della Cattedrale: da pochi moggi di grano a qualche decina di lire, prestati a figure che in misura prevalente risultano legate a reti famigliari di rango medio-alto.

I vicari o il clero, accogliendo la confessione e la delega alla gestione dei guadagni usurai, confermano la specializzazione della Chiesa nella gestione delle relazioni economiche e sociali. Gli ecclesiastici, infatti, valutano i termini della confessione e in alcuni casi quantificano una penalità, definita *taxatio*, a carico dell'usuraio. Questi

<sup>7</sup> Op. cit., pp. 312 sg., doc. 182 / 1313.

<sup>8</sup> Per i dati esposti si rimanda a *Carte astigiane del sec. XIV [1303, 1307-1310; 1310-1311]* cit., pp. 46 sg., docc. 59, 69, 101, 229, 248, 249, 250, 259, 271, 272, 278, 309, 318, 325, 341, 439, 440, 478-513, 527, 528; *Cartolari notari dell'Archivio Capitolare di Asti* cit., pp. 118 sg., docc. 8, 20, 22, 35, 81, 127, 128, 137, 149, 157, 180, 203,

formalismi nella sostanza valgono a legittimare una sorta di reinserimento del prestatore e della sua famiglia entro una rete comunitaria<sup>9</sup>. La collocazione sociale degli usurai confessi e dei loro discendenti sembra il criterio sul quale la Chiesa basa il condono della restituzione dei *male ablata*, ridotta in alcuni atti al 5% di quanto dichiarato. La sopravvenuta povertà degli eredi, l'esigenza di maritare le figlie o le nipoti dell'usuraio confesso oppure decisioni non meglio specificate dei vicari giustificano la sostanziale riduzione degli impegni assunti dagli usurai con le loro confessioni. Si tratta dunque di un compromesso in cui la condanna di un comportamento economico è valutata nelle sue conseguenze sul sistema dei rapporti sociali. L'esito dell'intervento dei vicari non è, dunque, rappresentato dall'esazione di *taxationes* o di ingenti somme provenienti da usura, ma dal controllo della collocazione delle famiglie dei prestatori nella rete delle relazioni comunitarie

<sup>9</sup> In riferimento alle categorie dell'inclusione e dell'esclusione sociale, il quadro offerto in G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli*. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna, Bologna 2007, pp. 44-46 (sulla credibilità sociale), pp. 97 sg. (sulla ricuperabilità della fama); 105 sg. (sull'usura pubblica) e, in particolare, pp. 153 sg. (la professione come rischio).